

Gazzetta del Sud 20 Dicembre 2025

## **Rinascita Scott, cosche feroci ma non controllavano l'economia**

Catanzaro. «Esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis, comma 6 codice penale». Una frase che ritorna più volte nella sentenza della Corte d'appello emessa giovedì sera nell'aula bunker di Lamezia per i 214 imputati di Rinascita Scott. Dietro al linguaggio tecnico si cela una modifica sostanziale del castello accusatorio messo in piedi con la maxi operazione del dicembre 2019. Per i giudici di secondo grado la 'ndrangheta vibonese esiste ed è radicata sul territorio, il dibattimento però non avrebbe dato prova dell'infiltrazione delle cosche nella vita economica dell'area. L'aggravante esclusa dai giudici punisce infatti il reimpiego dei capitali illeciti. Ricorre quando gli affiliati riescono a penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Insomma la 'ndrangheta vibonese non sarebbe una holding criminale capace di allungare i suoi tentacoli sui settori produttivi del territorio. Da questa decisione dei giudici derivano gli sconti di pena di cui hanno beneficiato anche esponenti di primissimo piano delle cosche. Ma soprattutto la caduta dell'aggravante ha avuto effetti immediati. La Corte infatti ha revocato numerose confische, ordinando la restituzione di beni e disponibilità economiche. Sono così tornati nelle mani degli imputati, anche se condannati, immobili, attività commerciali, conti correnti. L'esclusione dell'aggravante non è una novità. Già prima del verdetto di giovedì una recente sentenza della Corte di Cassazione nel giudizio per gli imputati di Rinascita Scott giudicati in abbreviato ha escluso proprio la stessa aggravante sul reimpiego dei proventi illeciti, rinviando gli atti alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio. Per i giudici capitolini infatti quel verdetto impugnato «nell'applicare la predetta aggravante si è limitato a far riferimento alle intestazioni fittizie accertate nel corso del procedimento e, genericamente, al fenomeno del reimpiego dei proventi delle attività illecite da parte della 'ndrangheta, senza motivare in fatto sul tema decisivo delle dimensioni delle attività economiche oggetto di specifico reimpiego». In pratica i giudici catanzaresi in quell'occasione non avrebbero «descritto la destinazione dei proventi illeciti, sia con riguardo all'individuazione delle attività economiche e del settore di mercato di operatività, ma anche e soprattutto alla dimensione degli investimenti eseguiti in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi, alterando le regole della concorrenza». In conclusione la Cassazione ha ritenuto esserci una «radicale carenza di motivazione» sul punto. Ora bisognerà attendere novanta giorni per conoscere le motivazioni della Corte d'appello per la sentenza di giovedì sera.

**Gaetano Mazzuca**